Fotoclub IL SESTANTE
Via San Giovanni Bosco n.18
21013 GALLARATE
STATUTO

Incipit

Premesso che il 15 novembre 1963, per iniziativa di un terzetto di appassionati fotografi

(Angelo Garzolino, Gaetano Milani e Libero Florio) viene fondato IL SESTANTE – Cine Foto Club Gallaratese come associazione autonoma derivata dalla sezione cinefoto dell'A.G.A.A. (Associazione Gallaratese Amici delle Americhe) preesistente dagli anni cinquanta;

premesso altresì che la modifica statutaria del 7 febbraio 1986 luglio il sodalizio mutava la propria denominazione in Fotoclub "IL SESTANTE" Gallarate;

premesso infine che il presente Statuto - approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 27 febbraio 2026 - è modificativo del precedente Statuto datato 1 luglio 2013 a sua volta modificativo del precedente Statuto datato 24 febbraio 1995 a sua volta modificativo del precedente datato 7 febbraio 1986 che aveva modificato e sostituito quello datato 15 novembre 1963.

__ooOoo__

Art.1 – Denominazione, sede e durata.

È costituita in Gallarate l'Associazione apolitica ed apartitica e senza fini di lucro denominata: "Fotoclub IL SESTANTE – Gallarate" con Codice Fiscale: 91000790120 e sede in Via S. Giovanni Bosco n. 18. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Oggetto sociale.

1 - L'Associazione è costituita tra cultori ed amanti dell'arte fotografica e si propone, nell'ambito della cultura gallaratese, di promuoverne e svilupparne la conoscenza tanto dal lato tecnico, quanto nel senso più propriamente artistico-espressivo. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione e la crescita tecnica e culturale fotografica senza discriminazioni di qualsiasi natura. Si propone altresì di raccogliere immagini della città di Gallarate ai fini di memoria storico-culturale.

2 - Per raggiungere tale scopo, l'Associazione:

- **a)** invita periodicamente i propri Soci a dare impulso mediante dibattiti, anche con altri simpatizzanti, allo studio ed approfondimento delle tecniche di ripresa, fotoritocco, stampa, montaggio e sonorizzazione di immagini, nonché all'analisi critica ed estetica della fotografia.
- **b)** promuove esposizioni e proiezioni, sia personali, sia collettive di Soci e simpatizzanti, corsi fotografici e quant'altro si renda necessario per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale;
- **c)** allaccia rapporti di scambio e di mutua collaborazione con altre Associazioni fotografiche, sia nazionali sia estere. Si propone, inoltre, di collaborare con altre associazioni culturali, nonché con l'Assessorato alla cultura della città, per incrementare lo sviluppo culturale in generale sebbene strettamente nel proprio ambito fotografico
- **d)** organizza manifestazioni, quali ad esempio: proiezioni, mostre, dibattiti miranti esclusivamente

alla miglior conoscenza ed al progresso della fotografia;

e) propone corsi di formazione e seminari in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti al sodalizio anche in collaborazione con Enti, che sviluppino la conoscenza dell'arte fotografica;

f) può avvalersi di attività editoriale finalizzata, indicativamente, alla pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi.

3 - L'Associazione è parte dell'organizzazione nazionale FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

Art. 3 – Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio amministrativo hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

Art. 4 – Patrimonio dell'Associazione

1 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) le quote sociali, di cui all'art 6;

b) dalle dotazioni di beni materiali ed immateriali di proprietà dell'Associazione, acquistati nel corso della propria attività ovvero pervenuti a titolo di omaggio, liberalità, donazione, eredità e simili, compreso l'archivio fotografico di sua esclusiva proprietà;

c) dalle somme depositate in cassa e sui conti correnti dell'Associazione;

d) contributi volontari dei Soci e di simpatizzanti;

e) contributi di privati, dello Stato, del Comune, di altre associazioni finalizzati al sostegno delle attività istituzionali;

f) donazioni e lasciti testamentari.

2 - I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere assegnati ai Soci, anche in forme indirette. Similmente, è esclusa la distribuzione, durante la vita dell'Associazione, direttamente e/o indirettamente, di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3 - L'avanzo di gestione dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità istituzionali e non può essere distribuito, in qualunque modo o forma, ai Soci. Nello stesso modo, il disavanzo di gestione, accertato anche nel corso dell'esercizio amministrativo, non potrà essere ripianato con dirette e specifiche richieste finanziarie ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea dei Soci, convocata tempestivamente dal Consiglio Direttivo, costituita e deliberante con le maggioranze prescritte dall'art.12, comma 2, per le modifiche statutarie, di regolamento o di scioglimento.

Art. 5 – Soci.

1 - Possono assumere la qualifica di socio solo le persone fisiche, purché in regola con il versamento della quota sociale, alle condizioni dell'art.6, comma 5.

2 - I Soci sono distinti in due categorie:

a) Socio Senior: deve aver compiuto la maggiore età.

b) Socio Junior: socio minorenne di età. Entra di diritto nella categoria Senior dal giorno del compimento della maggiore età. La quota associativa, determinata ai sensi dell'art.6, comma 2, non può essere superiore al 50% della quota stabilita per il socio Senior.

3 - È facoltà dell'Assemblea Generale dei Soci istituire altre categorie di Soci, aventi gli stessi diritti e doveri delle categorie istituzionali.

4 – Il socio Senior hanno diritto di partecipare al voto nelle Assemblee dei Soci e possono essere eletti nelle cariche associative.

5 - Il socio Junior partecipa all'Assemblea dei Soci ed esercita il diritto di voto tramite la potestà genitoriale o, in difetto, tramite la persona che giuridicamente lo rappresenta. All'atto della prima iscrizione nel libro soci, e così per ogni successivo rinnovo annuale della quota sociale, verrà contestualmente iscritta la persona che lo rappresenta. Non possono assumere cariche sociali.

6 - Il Segretario del Consiglio Direttivo avrà cura di tenere e aggiornare l'elenco dei soci, in particolar modo per la tempestiva verifica dei diritti di partecipazione e deliberazione alle assemblee dei soci.

Art. 6 – Quota sociale.

1 - La quota sociale è intrasmissibile, inalienabile, e comunque non è rivalutabile.

2 - La quota sociale annuale, per tutte le categorie di Soci, è stabilita dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno e avrà efficacia dall'esercizio successivo. In caso di mancata decisione entro tale termine, la quota sociale rimane invariata per l'anno successivo.

3 - Il Consiglio Direttivo può richiedere eventuali contribuzioni volontarie "una tantum" in funzione di un ottimale raggiungimento degli scopi sociali. Contributi specifici, direttamente e/o indirettamente connessi a prestazioni di servizi o a cessioni di beni, purché direttamente correlati alla diretta attuazione degli scopi istituzionali, potranno essere richiesti, con delibera del Consiglio Direttivo, ai Soci, associati FIAF, ovvero a terzi (direttamente o tramite il Club di appartenenza).

4 - Con il pagamento della quota sociale, il socio non potrà essere escluso, anche temporaneamente, dalla partecipazione alla vita dell'Associazione.

5 - La quota sociale annuale dovrà essere versata entro la data di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio precedente, anche se in seconda convocazione, e comunque entro la prima decade di marzo.

6 - Richieste di rinnovo successive al termine di cui sopra verranno considerate come "nuove iscrizioni", perdendo il diritto di anzianità acquisita.

7 – Il socio non in regola con il versamento della quota sociale annuale perde il diritto di partecipare alle Assemblee Generali dei Soci, non può ricoprire cariche associative, anche in costanza di carica ricoperta, e non può presentare mozioni.

Art. 7 – Richieste di iscrizione.

1 - Le richieste di iscrizione all'associazione devono essere indirizzate al Presidente, il quale le sottoporrà al vaglio del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna a osservare lo Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio. Si impegna altresì a corrispondere la quota annuale nei termini indicati nell'art.6, comma 5. Si impegna a condividere i programmi e gli ideali dell'Associazione, ad operare fattivamente nella realizzazione dello scopo sociale, anche attraverso la partecipazione attiva alla vita organizzativa dell'associazione e la piena collaborazione con gli altri Associati, in un clima di leale e amichevole interazione.

2 - Il nuovo socio sarà iscritto nel libro dei soci, previo il versamento della quota sociale di cui all'art.6

e l'accettazione integrale del presente Statuto e del Regolamento vigente.

3 - Il rifiuto d'iscrizione è inappellabile.

Art. 8 – Recesso del Socio

1 – Il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne tempestiva comunicazione scritta al Presidente, che informerà il Consiglio Direttivo per la procedura di cancellazione dall'elenco dei soci.

2 - La quota versata nel corso dell'anno dal socio receduto rimane comunque acquisita al patrimonio dell'Associazione e non è rimborsabile.

Art. 9 - Indegnità

Perde la qualifica di socio per indegnità, colui che si rende responsabile di atti:

- **a)** di indisciplina e/o di gravi comportamenti scorretti ripetuti nei confronti dei Soci e/o dell'Associazione;
- **b)** lesivi della dignità dell'Associazione;
- **c)** che costituiscano gravi violazioni di norme statutarie e/o del regolamento interno, ovvero di norme di legge.

2 - Il provvedimento di espulsione è deciso dal Consiglio Direttivo con provvedimento immediato ed inappellabile, comunicato al socio tramite qualsiasi mezzo ritenuto utile a tal fine.

Art. 10 - Mozioni

Ciascun socio può presentare una o più mozioni attinenti ad argomenti in linea con l'oggetto sociale stabilito nell'art.2, comma 2. Le norme attuative del presente articolo sono disciplinate dal regolamento.

Art. 11 – Assemblea Generale dei Soci

1 - Normalmente, l'assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione.

2 - Tutti i soci aventi diritto, ai sensi dell'art.5, possono partecipare all'assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota sociale, alle condizioni stabilite dall'art.6, commi 5 e 7. Il socio Junior ha diritto di partecipare all'assemblea ed esercita il diritto di voto tramite la rappresentanza iscritta a libro soci, ai sensi dell'art.5, comma 5.

3 - Ogni socio, avente diritto di voto, potrà conferire una delega scritta per la partecipazione all'assemblea, a condizione che sia delegato un altro socio, portatore di una sola delega, avente anch'egli il medesimo diritto. Non è ammesso il conferimento di delega ai componenti del Consiglio Direttivo.

4 - L'Assemblea Generale dei Soci è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio Direttivo, in prima convocazione, entro la prima decade del mese di marzo. L'Assemblea potrà essere convocata in seconda convocazione entro le quarantotto ore successive a quella fissata per la prima convocazione. L'Assemblea dei Soci potrà comunque essere convocata, su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni volta che riterrà necessario deliberare su specifici argomenti da sottoporre alla sua attenzione, oppure su iniziativa motivata di tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci avente diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di cui all'art.6, comma 5. La richiesta verrà sottoscritta cumulativamente, anche via mail, indirizzandola al Presidente del Consiglio Direttivo che la sottoporrà al Consiglio nella prima seduta utile.

5 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci deve essere comunicato, anche tramite e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e specificare il giorno e l'ora, sia

per la prima che per la seconda convocazione, nonché i punti da trattare posti all'ordine del giorno.

6 - Nel caso di convocazione per la modifica dello Statuto, del Regolamento o per lo scioglimento dell'Associazione, come da art.12, comma 2, la seconda convocazione dovrà essere indetta non prima di otto e non oltre trenta giorni da quello fissato per la prima convocazione.

7 - Salvo che l'ordine del giorno preveda il rinnovo delle cariche sociali, l'assemblea potrà tenersi anche in videoconferenza, convocata con le stesse modalità del comma 5 o, nell'eventualità, del comma 6, nei casi di dimostrata necessità che impediscano la partecipazione in presenza dei soci. La delega di cui al comma 3, dovrà essere consegnata o spedita via mail dal delegante al Segretario del Consiglio Direttivo almeno il giorno prima dell'ora fissata per la riunione, il quale ne verifica l'ammissibilità per conto del Presidente dell'Assemblea che sarà nominato allo scopo.

Art. 12 – Regolarità costitutiva e deliberativa dell'Assemblea.

1 - L'Assemblea Generale dei Soci è regolarmente costituita e delibera:

- **a)** in prima convocazione, quando è presente almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci aventi diritto e delibera a maggioranza relativa dei presenti;
- **b)** in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto e delibera a maggioranza relativa dei presenti.

2 - Per gli ordini del giorno che prevedono le modifiche statutarie, del Regolamento o di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale dei Soci è regolarmente costituita e delibera:

- **a)** in prima convocazione, quando sono presenti almeno i tre quarti del numero complessivo dei soci aventi diritto e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti;
- b) in seconda convocazione, quando sono presenti almeno un quarto del numero complessivo dei soci aventi diritto e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

3 - Le modifiche statutarie imposte da disposizioni di legge sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza relativa dei soci intervenuti e aventi diritto.

4 - Le votazioni sono palesi per alzata di mano, salvo per l'elezione dei Consiglieri che si terranno mediante votazione segreta con apposita scheda.

Art. 13 – Poteri dell'Assemblea.

1 - L'assemblea ha i seguenti poteri:

- **a)** nominare il Presidente e il Segretario dell'Assemblea che redige apposito verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea, successivamente trascritto nell'apposito libro e conservato agli atti a cura del Segretario dell'Associazione;
- **b)** deliberare sui rendiconti economici annuali, sulla Relazione del Presidente e sui bilanci preventivi presentati dal Consiglio Direttivo;
- **c)** eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
- **d)** deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- **e)** deliberare sulle modifiche del presente Statuto e del Regolamento, come proposti dal Consiglio Direttivo;

f) deliberare sulla copertura del disavanzo di gestione, ai sensi dell'art.4, comma 3;

g) deliberare su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione da parte del Consiglio Direttivo;

h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori, anche non soci, anche su proposta del Consiglio Direttivo, stabilendone i poteri e le modalità operative, nell'ambito di quanto previsto dall'art.19.

Art. 14 – Il Consiglio direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri.

2 - Possono presentare la loro candidatura i soci Senior, che assumono pieni diritti di eleggibilità attiva e passiva.

3 - La composizione e il numero dei Consiglieri eletti è stabilita in relazione alle candidature presentate dai soci che ottengono la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea Generale di Soci, aventi diritto di voto ai sensi dell'art.11. I Consiglieri eletti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, senza limitazione temporale. Nell'eventualità che i soci candidati siano un numero maggiore di cinque, i primi due candidati non eletti, che abbiano ottenuto almeno una preferenza, potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo come Consiglieri Supplenti, senza che per tale ragione possano vantare diritti di accesso automatico nel Consiglio Direttivo nel caso di decadenza di un consigliere in carica, salvo quanto previsto dal comma 11.

4 - Nel caso non si raggiunga il numero minimo dei candidati eleggibili, sarà convocata tempestivamente un'altra assemblea che delibererà con le stesse modalità stabilite nell'art.12. Il Consiglio in scadenza di mandato, rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio per il disbrigo delle operazioni di ordinaria amministrazione.

5 - Il Consiglio Direttivo eletto nomina nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, comunicandolo ai soci. Il Consiglio ha facoltà, in caso di comprovata e temporanea necessità, di riassegnare le cariche, anche *ad interim,* nel corso del proprio mandato.

6 - Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione formale del Presidente, o su richiesta della maggioranza dei consiglieri, e delibera a maggioranza relativa dei presenti. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere convocate anche in videoconferenza con il parere positivo di tutti i consiglieri.

7 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Segretario, o in difetto, dal consigliere più anziano d'età, come specificato all'art.16, comma 2, ed è regolarmente costituto e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti, quello del Presidente o, in sua assenza, del suo delegato, è prevalente. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati, senza diritto di voto e con obbligo di riservatezza, eventuali Consiglieri supplenti tra i primi due dei soci candidati non eletti, ovvero soci o terzi di provata competenza, limitatamente a specifici argomenti posti all'Ordine del Giorno.

8 - Per ogni riunione verrà nominato un segretario, scelto tra i consiglieri presenti, che redigerà apposito verbale contenente i presenti alla riunione, la validità costitutiva, gli argomenti posti all'ordine del giorno, un sommario riassunto delle dichiarazioni rese dai consiglieri e l'esito delle votazioni. Il verbale sarà sottoscritto dal segretario e dal Presidente, previa lettura e approvazione dello stesso.

9 - La carica di Consigliere è gratuita e non consente altre remunerazioni diverse dal mero rimborso

delle spese a piè di lista sostenute per conto dell'Associazione, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi. In ogni caso le spese devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente. L'appartenenza al Consiglio Direttivo è incompatibile con similare carica direttiva in altre associazioni e/o enti similari, che si prefiggano analogo oggetto sociale dell'Associazione.

10 - I consiglieri assenti senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, decadono automaticamente dalla carica. Inoltre, i consiglieri decadono automaticamente dalla carica se non in regola con il versamento della quota sociale annuale, o per accertate cause di indegnità di cui, rispettivamente, agli artt.6, comma 7, e 9.

11 - Il consigliere decaduto, per qualunque causa, verrà sostituito per cooptazione dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, con un nuovo consigliere, anche socio non eletto, salvo che le sue attribuzioni non siano assunte *ad interim* da un altro consigliere in carica. La cooptazione avrà durata fino al termine naturale del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti poteri:

- **a)** porre in essere ogni atto necessario per la realizzazione del programma delle attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci;
- **b)** elegge a maggioranza assoluta tra i propri componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere ed ha il potere di revocarne la carica per giustificati motivi;
- **c)** attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- **d)** autorizza il Presidente, con delibera a maggioranza relativa, sull'esecuzione degli atti di straordinaria amministrazione;
- **e)** predispone il programma delle attività sociali;
- **f)** approva i progetti della Relazione Annuale, del Rendiconto economico e finanziario dell'esercizio e del bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea Generale di soci per l'approvazione;
- **g)** accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- **h)** ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- **i)** Delibera in ordine all'espulsione dei soci, come da art.9;
- **j)** Coopta temporaneamente un nuovo componente in caso di perdita, per qualunque motivo, della carica di un consigliere, come previsto dall'art.14, comma 11.

Art. 16 – Il Presidente del Consiglio Direttivo.

1 - Al Presidente del Consiglio Direttivo, sono attribuiti i seguenti poteri:

- **a)** è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta, anche in giudizio in ogni ordine e grado, nei confronti dei soci e dei terzi, comprese la Pubblica Amministrazione; ha la firma dell'Associazione;
- **b)** esegue le delibere del Consiglio Direttivo;
- **c)** con delibera del Consiglio Direttivo, può sottoscrivere atti transattivi, di conciliazione e ogni altro atto ritenuto necessario per evitare potenziali controversie con i soci e i terzi;
- **d)** convoca l'Assemblea Generale dei Soci e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo. In

caso di suo impedimento, è sostituito dal Segretario, ai sensi del comma 2.

e) coordina le azioni dei consiglieri, ne verifica e controlla l'effettivo svolgimento delle funzioni relative alla carica ricoperta;

f) ha poteri di firma libera, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione diretti al compimento degli scopi istituzionali;

g) ha poteri di firma, per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, previa delibera di autorizzazione del Consiglio Direttivo;

h) redige la relazione riepilogativa annuale sulla gestione del sodalizio;

i) autorizza il Tesoriere a gestire i mezzi finanziari dell'Associazione mediante apposita apertura di c/c bancari e/o postali, nonché al sostenimento delle spese necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, finalizzate anche all'attuazione degli scopi istituzionali;

j) può, sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo, avvalersi di tecnici e/o professionisti per consulenze e/o cooperazioni specifiche e mirate, necessarie al miglior funzionamento dell'Associazione.

2 - Qualora il Presidente, per giustificato motivo, sia assente o impossibilitato, le sue funzioni potranno essere assunte dal Segretario, o in difetto, dal Consigliere più anziano d'età, che assumerà i medesimi poteri esercitabili dal Presidente, previa una sua specifica delega, rilasciata con qualunque mezzo ritenuto utile allo scopo.

Art. 17 – Il Segretario

Al Segretario del Consiglio Direttivo sono assegnati le seguenti funzioni:

a) Cura la tenuta del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

b) Cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;

c) Cura la tenuta del libro dei soci, provvedendo al suo tempestivo aggiornamento;

d) Gestisce la corrispondenza di ordinaria amministrazione e conserva gli atti sociali;

e) Predispone le informative e le comunicazioni ordinarie da inoltrare ai soci, sulla scorta delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;

f) Presiede e sovraintende alla logistica ed alle necessità inerenti al buon funzionamento delle attività sociali correnti;

g) Informa il Consiglio circa le richieste formulate dai Soci o da terzi che chiedono la collaborazione con l'Associazione.

Art. 18 – Il Tesoriere.

Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione. Tra i suoi compiti sono compresi:

a) Gestire la cassa e i conti correnti, bancari e/o postali, intestati all'Associazione;

b) Eseguire i pagamenti per conto dell'Associazione relativamente alle spese regolarmente documentate;

c) Esigere i crediti vantati dall'Associazione, su mandato del Presidente;

d) Gestire la contabilità mediante il criterio "di cassa", tenendo i registri e le altre scritture, sottoponendoli ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo di tutti i soci Senior, che ne abbiano fatto richiesta scritta al Segretario o al

Presidente;

e) Ottempera agli eventuali obblighi fiscali inerenti all'Associazione.

f) Redige annualmente il progetto di Rendiconto economico e finanziario e il Bilancio preventivo dell'Associazione che, approvati dal Consiglio Direttivo, saranno sottoposti all'Assemblea generale dei Soci per la loro approvazione.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione.

1 - Nel caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, ai sensi dell'art.12, comma 2, dovranno essere nominati uno o più liquidatori, anche non soci, stabilendone i poteri e la durata della carica, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio sociale.

2 – Il patrimonio dell'Associazione, previo il realizzo dei crediti e il pagamento dei debiti residui, potrà essere ceduto gratuitamente, anche su proposta dell'Assemblea dei Soci, ad altra Associazione con finalità analoga che ne continui l'attività e gli scopi, oppure, anche congiuntamente, donato ad Opera benefica proposta dall'Assemblea stessa. Resta salva una diversa destinazione imposta dalla normativa vigente al momento dello scioglimento.

Art. 20 - Regolamento

1 - Norme supplementari e/o specifiche per l'applicazione del presente Statuto e per il regolare svolgimento della vita sociale, devono essere fissate mediante apposito regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, con le maggioranze previste dall'art.12, comma 2.

2 - Il Regolamento non può essere in contrasto con le disposizioni previste dal presente Statuto.

Art-21 – Disposizioni finali

Per ogni disposizione non regolata dal presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile e alle leggi regolanti la materia delle associazioni non riconosciute.